

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 4338 e 4336-ter-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CASTELLANI)

Comunicata alla Presidenza il 22 marzo 2000

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo
del patrimonio immobiliare dello Stato (4338)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro delle finanze

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1999

Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (4336-ter)

risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo
126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 1° dicembre 1999 –
degli articoli 18, 19, 20 e 21 del

DISEGNO DI LEGGE N. 4336

«Misure in materia fiscale»

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro delle finanze

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1999

ONOREVOLI SENATORI. — Alla Commissione finanze e tesoro sono stati recentemente deferiti due importanti provvedimenti: il disegno di legge Atto Senato n. 4338 (collegato alla legge finanziaria per il 2000), recante «Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato», ed il disegno di legge atto Senato n. 4336-ter concernente «Disposizioni in materia di beni immobili pubblici», risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge atto Senato 4336 (anch'esso collegato alla legge finanziaria per il 2000), disposto dal Presidente del Senato e comunicato all'Assemblea nella seduta del 1° dicembre 1999.

È apparso subito opportuno alla Commissione procedere alla redazione di un testo unificato dei due disegni di legge, che intervengono sulla medesima materia, seppure con due ottiche diverse: il primo (atto Senato 4338) tendente ad introdurre una normativa generale per la valorizzazione e dismissione dei beni immobili dello Stato per i quali non trovano applicazione, sostanzialmente, le disposizioni riguardanti il conferimento a fondi immobiliari chiusi e le cosiddette dismissioni programmate attraverso il coinvolgimento di intermediari specializzati; il secondo (atto Senato n. 4336-ter) avente l'obiettivo di dare soluzione ad alcuni specifici problemi relativi ai processi di valorizzazione e dismissione dei beni immobili pubblici.

La Commissione ha potuto subito rilevare la necessità di un coordinamento tra le diverse normative intervenute nel campo delle dismissioni immobiliari, anche tra la recente legge finanziaria per il 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488) e le disposizioni contenute nei disegni di legge in esame.

Il testo unificato proposto dalla Commissione mira, appunto, a riorganizzare le diverse procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili dello Stato, nella consapevolezza che tali procedure rimangono articolate e distribuite secondo diversi schemi, al fine di adattare alle varie e complesse situazioni che caratterizzano il settore di intervento.

Quanto alla tecnica legislativa, la Commissione, pur con qualche elemento aggiuntivo di complicazione, ha preferito intervenire sul testo del vigente articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, senza alterare la vigente numerazione dei commi, per non compromettere i richiami presenti in altre disposizioni normative.

Alla fine del percorso di riforma della normativa, le disposizioni fondamentali relative alla valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato saranno contenute nell'articolo 3, commi da 86 a 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame, tenuto conto delle specifiche disposizioni contenute negli articoli 32 e 44 della stessa legge n. 448 del 1998, concernenti, rispettivamente, gli immobili di interesse storico-artistico ed i beni immobili della Difesa.

In particolare, dopo le innovazioni introdotte con l'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione, l'articolo 19 della citata legge n. 448 del 1998 delinea una complessa disciplina che di seguito si illustra al fine di una compiuta comprensione della normativa in esame.

Viene inserito un nuovo comma 01, con il quale si dà rilievo fondamentale ai progetti per lo sviluppo, la valorizzazione e l'utilizzo dei beni immobiliari dello Stato: infatti, le

amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati possono proporre lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti allo Stato.

Quanto al comma 1 dello stesso articolo 19, la Commissione ha ritenuto di confermare il testo vigente, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali (quest'ultima previsione è introdotta dal testo proposto dalla Commissione), può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato, che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione.

In secondo luogo, in base alle modificazioni già introdotte dalla legge finanziaria per il 2000, viene previsto che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possa avvalersi di uno o più consulenti finanziari o immobiliari. I consulenti sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi; tuttavia tale esclusione opera soltanto in relazione ai programmi nei quali gli stessi consulenti abbiano prestato la propria attività.

La norma prevede, poi, la riduzione degli onorari notarili al venti per cento ed interviene in materia di valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare, richiamando espressamente l'articolo 32 della medesima legge n. 448 del 1998. Inoltre, i valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata, mentre i valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente.

In tal modo, vengono estese alle nuove procedure alcune cautele già previste dai commi 99 e 100 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, in materia di procedure di dismissione attuate attraverso programmi, modalità e tempi definiti dal Ministro del tesoro, di concerto con quello delle finanze.

Viene poi introdotto il comma 1-bis, al fine di precisare che resta fermo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della citata legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per il 2000). Tale disposizione stabilisce che all'alienazione di singoli beni, anche non inseriti in programmi di dismissione, a soggetti diversi da intermediari specializzati provvede direttamente il Ministero delle finanze.

Con l'inserimento del comma 1-ter dell'articolo 19 si disciplina specificamente il caso di conferimento dei beni immobili a società per azioni.

In particolare, qualora il progetto di valorizzazione o gestione dei beni, di cui al comma 01, sia presentato da comuni, la partecipazione maggioritaria (51 per cento) nelle società conferitarie è attribuita ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni.

Il capitale iniziale delle società è rappresentato dal valore dei beni conferiti; l'eventuale partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale riservato a tali soggetti, da sottoscrivere esclusivamente in denaro.

Infine, se il progetto è presentato da una amministrazione dello Stato o da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'articolo 3, comma 95, lettera b), della citata legge n. 662 del 1996.

Viene conseguentemente abrogato il vigente comma 2 dell'articolo 19 che rinvia, per quanto riguarda gli utili delle società conferitarie o acquirenti, nonché i proventi derivanti dalla alienazione dei beni, al comma 95, lettera b), dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996, per il quale gli

utili spettanti all'erario (in relazione agli utili derivanti dalle quote nei fondi immobiliari chiusi), nonché i proventi delle vendite, confluiscono al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, entro certi limiti (in misura non inferiore al 5 e non superiore al 15 per cento del loro valore), ai comuni nel cui territorio i beni ricadono. In alternativa, sempre il vigente comma 2 prevede che, ove i beni ricadano nella circoscrizione di un solo comune, venga attribuita ad esso una partecipazione alla società cui il bene viene venduto o conferito, sempre però nei limiti fissati dalla norma richiamata.

Il riferimento all'articolo 3, comma 95, lettera b), della citata legge n. 662 del 1996 sopravvive, nella nuova normativa, solo con riferimento alle procedure nelle quali il progetto di valorizzazione è presentato da soggetti diversi dai comuni.

La disciplina relativa alla gestione delle partecipazioni nelle società conferitarie di cui al comma 1-ter viene precisata nel successivo comma 1-quater. In particolare, viene previsto che, fino alla data di piena operatività dell'Agenzia del demanio, di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato spettano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi comunque derivanti dalle partecipazioni, o dall'alienazione delle partecipazioni stesse, sono ripartiti in proporzione alle quote possedute. Tuttavia, nel caso di progetti di valorizzazione riguardanti immobili della Difesa, i proventi spettanti allo Stato sono attribuiti al Ministero della difesa con le modalità, nei limiti e per i fini già previsti dall'articolo 44, comma 4, della stessa legge n. 448 del 1998. Anche nel caso di dismissioni operate mediante procedure diverse da quelle previste dal presente articolo 1, spetta al Ministero della difesa una quota pari al 50 per cento dei proventi derivanti da dismissioni di immobili del Ministero stesso.

Al comma 3 dell'articolo 19, si propone una sola modifica rispetto al testo vigente.

La norma vuole disciplinare i casi particolari di conferimento di beni che, per la loro particolare natura, non possono essere successivamente alienati. In tali casi, le società conferitarie ne devono curare la valorizzazione e la gestione (come precisato dalla Commissione), corrispondendo allo Stato un compenso annuo a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione.

La nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 19 precisa che le partecipazioni nelle società conferitarie possono essere ulteriormente cedute, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.

Il comma 5, non modificato dalla Commissione, prevede la soppressione del termine di cui all'articolo 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la individuazione di beni e di diritti reali immobiliari costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui all'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86. Il comma ha anche soppresso il termine per promuovere la costituzione di fondi istituiti con l'apporto dei beni predetti, di cui all'articolo 3, comma 91, della citata legge n. 662 del 1996.

Anche il comma 6 risulta invariato rispetto al testo vigente. Si tratta delle particolari ipotesi nelle quali l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili non più utilizzati dall'amministrazione statale, o anche degli enti locali, vengono affidati in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche che promuovono in tal senso uno specifico progetto, corrispondendo, per il periodo di godimento dei beni, un compenso allo Stato o all'ente locale, fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante dalla realizzazione del progetto stesso.

Con una serie di commi aggiuntivi dopo il comma 6, vengono disciplinate le procedure per i casi nei quali i progetti di valorizzazione o utilizzo dei beni richiedano decisioni

rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio.

In particolare, il comma 6-bis prevede, per tali circostanze, la possibilità di procedere alla nomina di un commissario straordinario del Governo che promuove e cura il coordinamento dei necessari adempimenti, ivi compresa la convocazione di una Conferenza di servizi; il commissario è comunque nominato qualora le amministrazioni interessate, diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.

Inoltre, il comma 6-ter stabilisce che per particolari esigenze connesse alla localizzazione e concentrazione degli immobili può essere nominato un commissario straordinario di Governo con competenza estesa al territorio regionale.

Ai sensi del comma 6-quater, la Conferenza di servizi approva il progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene, nonché, per gli immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del commissario straordinario del Governo, una loro diversa destinazione, previa rilocalizzazione delle relative attività; la stessa Conferenza fissa altresì il termine entro il quale il medesimo progetto deve essere attuato. L'approvazione del progetto ha per effetto il trasferimento della proprietà degli immobili a favore degli enti interessati.

Se è stata costituita una società per azioni, ai sensi del comma 1-ter, il progetto esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo piano finanziario sono predisposti a cura della società medesima. Infine, nel caso di mancata realizzazione del piano entro il termine previsto dalla Conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo Stato.

Il comma 6-quinquies disciplina le procedure di dismissione degli immobili dello

Stato che, pur non essendo oggetto dei progetti di valorizzazione di cui al nuovo comma 01 dello stesso articolo 19, ricadano comunque in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da enti territoriali. In tali casi, i predetti beni immobili sono trasferiti agli enti territoriali stessi sulla base di apposita convenzione che determina le condizioni e le modalità del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato ai proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione, o dismissione dei beni. La convenzione deve inoltre prevedere la retrocessione dei beni stessi allo Stato in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione entro un congruo termine previsto nella convenzione stessa. I piani sono approvati attraverso lo strumento della Conferenza di servizi, istruita da un commissario straordinario e convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 7, sostanzialmente non modificato dalla Commissione, rinvia a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la disciplina attuativa della normativa richiamata, mentre il comma 8, anch'esso non modificato, mantiene fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della citata legge n. 662 del 1996, il quale stabilisce che i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato e situati nei territori delle regioni a statuto speciale possono essere conferiti nei fondi immobiliari di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.86, sentite le regioni che si pronunciano in conformità dei rispettivi statuti.

Con l'inserimento di un comma 8-bis da parte della Commissione, viene disposto che il commissario straordinario, ove verificati in sede di Conferenza di servizi l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, può chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. La

citata norma stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti.

Il comma 9, non modificato rispetto al testo vigente, contiene una disposizione riguardante materia diversa da quella oggetto dei restanti commi: essa modifica il termine previsto nel primo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, portando tale termine da novanta a centoventi giorni. La disposizione richiamata stabilisce che le approvazioni e le autorizzazioni, ai sensi del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza.

La nuova disposizione recata dal comma 9-bis stabilisce che qualora l'intervento di sviluppo e di valorizzazione abbia per oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico dello Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 32 della stessa legge n. 448 del 1998, nonché, se adottato, del regolamento previsto dal medesimo. Si ricorda che relativamente ai beni immobili di interesse storico-artistico di proprietà dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, l'articolo 32 della citata legge n. 448 del 1998 ne ribadisce l'inalienabilità salvo casi di autorizzazione ministeriale, affidando peraltro l'individuazione e la disciplina di tali casi ad un apposito regolamento di delegificazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni

e le attività culturali e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il comma 10, nel testo vigente, stabilisce che sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, sulla entità e qualità della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, sia presentata una relazione annuale al Parlamento. Attualmente la relazione riguarda anche l'attività delle società di cui al vigente comma 3, cui sono conferiti beni che non possono essere alienati al fine della loro gestione e valorizzazione. Nel testo proposto dalla Commissione si prevede la soppressione di tale ultima disposizione.

Ai sensi del nuovo comma 10-bis, i beni immobili non suscettibili di utilizzazione con le modalità previste nei precedenti commi possono essere assegnati in concessione anche gratuita o in locazione anche a canone ridotto, sulla base dei criteri che saranno stabiliti con regolamento di delegificazione, da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze. La norma individua, conseguentemente, i principi che dovranno guidare la predisposizione del regolamento delegato. Infine, il successivo comma 10-ter stabilisce l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, delle disposizioni con esso incompatibili.

Il nuovo comma 10-quater, infine, chiarisce che le disposizioni del presente articolo 19, come modificato, non si applicano agli immobili oggetto delle dismissioni «programmate» ai sensi del comma 99 dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996.

Il comma 2 dell'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione dispone quindi l'abrogazione, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, di ogni norma relativa alla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato diversa da quelle previste: dall'articolo 3, commi da 86 a 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come

modificato dal presente disegno di legge; e dall'articolo 32 della medesima legge n. 448 del 1998.

In particolare, vengono abrogate tutte le norme, diverse da quelle appena citate, che limitano, contrastano o sottopongono a diverso procedimento gli atti dispositivi, anche di diritto pubblico, di beni o diritti reali appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato.

Lo stesso comma 2 mantiene tuttavia fermo quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché i programmi di dismissione o di valorizzazione oggetto di rapporti contrattuali in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Nell'articolo 2 del testo proposto dalla Commissione vengono trasfuse le disposizioni originariamente contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 1 del disegno di legge atto Senato n. 4338 e negli articoli da 1 a 4 del disegno di legge atto Senato n. 4336-ter.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 2 dispone il trasferimento a titolo gratuito alle università statali dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato già concessi in uso alle università stesse, per le proprie necessità istituzionali, anche ai fini della eventuale attuazione di progetti di valorizzazione dei beni trasferiti.

Il comma 2 chiarisce che, ai fini della definizione dei procedimenti di trasferimento di beni immobili statali, iniziati nella vigenza e ai sensi delle disposizioni della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le domande introduttive dei rispettivi procedimenti, alle quali fa riferimento l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono da intendere esclusivamente quelle presentate, sulla base di discrezionali valutazioni in ordine alla conve-

nienza economica o al perseguimento di pubblici interessi, dagli enti locali destinatari dei beni stessi.

Il successivo comma 3 attribuisce la destinazione ad aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai beni immobili compresi nelle saline già in uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale.

Il comma in esame prevede il concerto del Ministro delle finanze per l'adozione dei provvedimenti istitutivi delle aree protette e degli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori. Le concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito, a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni.

Il comma 4 reca una norma interpretativa dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e di tutte le disposizioni che prevedono la facoltà di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In particolare si prevede che, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto dell'alloggio che abbia presentato la domanda nei termini, l'Amministrazione abbia l'obbligo di procedere nei confronti degli eredi, indipendentemente dalla conferma della domanda stessa.

Il comma 5 stabilisce che i beni immobili appartenenti allo Stato ed adibiti a luoghi di culto vengono concessi gratuitamente, con le relative pertinenze, agli enti ecclesiastici che ne hanno l'uso. La norma riguarda, in particolare, le chiese, con annesse case canoniche, che furono costruite - a carico dello Stato - nel quadro delle opere pubbliche realizzate nelle aree oggetto di bonifica integrale, ubicate in diverse regioni.

La Commissione ha precisato che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili concessi ad uso gratuito sono a carico degli enti ecclesiastici beneficiari.

Infine, il comma 6 modifica l'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che pre-

vede la possibilità di realizzare un programma quinquennale per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisto o la locazione finanziaria di immobili da destinare a sedi di uffici unici del Ministero delle finanze. Con la modifica introdotta dal comma in esame, le risorse occorrenti per la realizzazione del programma sono assicurate attraverso la sti-

pula di convenzioni con una o più imprese (quindi, non più solo banche).

Su conforme mandato conferitomi dalla 6ª Commissione permanente, invito conclusivamente l'Assemblea ad approvare il provvedimento trasmesso.

CASTELLANI, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

sul disegno di legge n. 4336-ter

25 gennaio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: ANDREOLLI)

sul disegno di legge n. 4338

25 gennaio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

(Estensore: ANDREOLLI)

**sul testo unificato dei disegni di legge nn. 4336-ter e 4338
e sui relativi emendamenti**

14 marzo 2000

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando, al comma 2 dell'articolo 1, la genericità della clausola abrogativa ivi prevista. Le norme da abrogare, infatti, dovrebbero essere puntualmente individuate.

Quanto agli emendamenti, formula un parere non ostativo salvo che sull'emendamento 1.0.3, sul quale esprime parere contrario, ritenendo contraria al principio di buon andamento della Pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione, la previsione che assume possibile la dimostrazione di una condizione di buona fede attraverso l'esibizione della licenza di abitabilità o di agibilità, ovvero della licenza edilizia o della concessione edificatoria, anche in sanatoria. Si tratta infatti di atti che presuppongono la esistenza di un titolo di proprietà in capo al richiedente.

Rileva inoltre l'inopportunità di quanto previsto dagli emendamenti 1.0.9 e 2.0.1.

Osserva infine la sostanziale inutilità di quanto previsto dal terzo comma dell'emendamento 2.0.7, trattandosi di una materia che rientra nella competenza primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: Antonino CARUSO)

sul disegno di legge n. 4336-ter

26 gennaio 2000

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni all'articolo 2:

aggiungere, dopo la parola: «eredi» le seguenti: «o di eventuali altri aventi diritto»;

aggiungere, al termine, le parole: «nel termine prescritto nel predetto articolo 27».

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CADDEO)

sul testo unificato dei disegni di legge nn. 4336-ter e 4338
e sui relativi emendamenti

8 marzo 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, considerato che:

i due disegni di legge introducono una semplificazione ed una regolamentazione efficace delle procedure di dismissione dei beni demaniali e patrimoniali statali. Infatti la normativa esistente, frutto di una stratificazione legislativa accumulatasi negli anni, non si è dimostrata utile per una sempre più necessaria privatizzazione e devoluzione agli enti locali di quei beni immobili non più indispensabili per il funzionamento dell'amministrazione dello Stato;

è convincente la scelta di affidare la strategia generale dell'operazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che si avvale, per la valutazione dei beni, di consulenti finanziari ed immobiliari professionali, mentre il compito di organizzare la domanda e l'offerta è attribuita agli enti locali. Sono infatti i comuni, e tramite loro i privati, a presentare progetti di valorizzazione e di utilizzo di singoli immobili o di complessi immobiliari;

il coinvolgimento dei comuni è rafforzato anche dal ruolo di promotore della valorizzazione. Al comune infatti viene attribuito il 51 per cento del capitale, rappresentato dal valore degli immobili che vengono conferiti, della società appositamente costituita con lo Stato;

tutto ciò è apprezzabile perchè introduce una notevole trasparenza ed un controllo democratico dal basso anche delle operazioni di vendita. D'altra parte l'indispensabile efficacia operativa è assicurata dalla Conferenza di servizi che deve approvare i progetti, gli allegati piani finanziari, le varianti ai piani di settore, le eventuali sdemanializzazioni e che deve fissare i termini temporali per l'attuazione dei progetti;

il meccanismo organizzativo è rafforzato con il Commissario straordinario di Governo che istruisce e segue l'iter delle pratiche con po-

teri penetranti, compreso quello di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri le determinazioni finali;

viene previsto un canale di dismissione indicato in modo particolare nei casi in cui i privati abbiano un interesse diretto o in quelli in cui comunque si vuole perseguire una valorizzazione economica, di tipo commerciale degli immobili. Ed appare corretto che in questi casi ci sia una partecipazione da parte dello Stato al prodotto della valorizzazione;

qualora l'utilizzazione proposta sia finalizzata alla realizzazione diretta di taluni programmi di infrastrutturazione civile sembra opportuna la via della presentazione di più semplici piani di utilizzazione;

per i beni non dismissibili appare corretto disciplinare con un regolamento l'attività del Ministero delle finanze finalizzata alla concessione, anche gratuita, o alla locazione;

nel momento in cui, con la costituzione dell'Ente tabacchi italiani, si procede alla privatizzazione delle saline, che hanno una potenzialità economica, è da valutare positivamente la decisione di destinare i restanti compendi salinieri alla creazione di aree protette e di affidare la loro gestione a regioni ed enti locali;

la decisione di dare formalmente in concessione gli edifici di culto agli enti ecclesiastici risponde all'oggettiva necessità di regolare il rapporto tra le parti attribuendo al beneficiario una sicurezza formalizzata nell'uso del bene, ma anche chiare responsabilità degli oneri di gestione;

esprime parere favorevole sul testo unificato dei disegni di legge nn. 4338 e 4336-ter, con le seguenti osservazioni:

la scelta «federalista» di decentrare una parte significativa del demanio e del patrimonio dello Stato al sistema autonomistico appare il punto più qualificante del provvedimento. Ciò è coerente con il cosiddetto «federalismo fiscale» e con l'attribuzione di compiti nuovi nella promozione dello sviluppo locale a regioni e comuni operata con «i decreti Basanini». Mentre il Quadro comunitario di sostegno per il 2000-2006 mette a disposizione cospicue risorse finanziarie per la riqualificazione delle città, la disponibilità per gli enti locali di immobili, spesso localizzati in posizione strategica, acquista particolare rilievo per la creazione di servizi pubblici, aree verdi, occasioni di sviluppo;

il provvedimento va nella direzione di favorire lo snellimento del demanio statale in modo che alla Pubblica amministrazione resti quanto è necessario per le sue attività e per il suo funzionamento. Questa prospettiva inoltre va perseguita anche al fine di rendere il complesso del demanio e del patrimonio immobiliare dello Stato più facile da gestire e da controllare da parte dell'istituenda Agenzia del demanio;

in relazione al comma 6-*quinquies*, che prevede il trasferimento agli enti locali di beni immobili compresi in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo, con una procedura che appare residuale rispetto a quella

principale, è auspicabile l'introduzione di un rapporto convenzionale tra Stato ed ente locale che vincoli alla realizzazione degli obiettivi concordati e che regoli i rapporti e le condizioni del trasferimento.

Per ciò che concerne gli emendamenti trasmessi, la Commissione esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sull'emendamento 1.0.1, comma 8, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE N. 4338

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato

Art. 1.

(Disposizioni integrative in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato)

1. L'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (Beni immobili statali). - 1. Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati, possono proporre lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti allo Stato. **A tal fine si procede anche attraverso la nomina di un commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al quale le amministrazioni dello Stato, i comuni e gli altri soggetti pubblici o privati, possono proporre progetti. La proposta è rivolta al sindaco del comune interessato nel caso in cui sia presentata da soggetti privati.**

2. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e, relativamente agli immobili soggetti a tutela,

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, **nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici**

Art. 1.

(Disposizioni integrative in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato)

1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, **come modificato dal comma 10 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) prima del comma 1 è inserito il seguente:

«**01.** Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati, possono proporre **al Ministero delle finanze e all'Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività della stessa, determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,** lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, **presentando un apposito progetto»;**

b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ministro delle finanze», sono inserite le seguenti: «e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali»;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

con il Ministro per i beni e le attività culturali, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato, che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione.

3. La partecipazione azionaria delle società di cui al comma 2 è attribuita al comune in quota non inferiore al 51 per cento. Fino alla operatività dell'agenzia del demanio, di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato spettano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Nella medesima proporzione sono ripartiti i proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alle società ovvero dalla loro alienazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

1-ter. All'atto della costituzione dell'apposita società ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria è attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto di valorizzazione e gestione dei beni è presentato dagli stessi comuni. Il capitale iniziale delle società è rappresentato dal valore dei beni conferiti. La partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto è presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'articolo 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1-quater. Fino alla data di piena operatività dell'Agenzia del demanio, determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato spettano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alla società di cui al comma 1-ter, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in proporzione delle quote possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. Il capitale delle società di cui al comma 2 e quello delle società cui sono da conferire beni alienabili, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, possono appartenere ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.

5. È soppresso il termine di cui all'articolo 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la individuazione di beni e di diritti reali immobiliari costituenti apporto dallo Stato ai fondi immobiliari di cui all'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni. È inoltre soppresso il termine per promuovere la costituzione di fondi istituiti con l'apporto dei beni predetti, di cui all'articolo 3, comma 91, della citata legge n. 662 del 1996.

6. Salvo quanto previsto dal comma 2, i beni immobili appartenenti allo Stato, compresi in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti dai comuni, sul cui territorio insistono, sono trasferiti ai medesimi con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

riguardino immobili del Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono attribuiti al Ministero stesso con le modalità, nei limiti e per i fini di cui all'articolo 44, comma 4, della presente legge. Per le stesse finalità sono attribuiti al Ministero della difesa, con le modalità e nei limiti del citato articolo 44, comma 4, della presente legge, il 50 per cento dei proventi comunque derivanti dalla dismissione di immobili del Ministero della difesa con procedure diverse da quelle di cui al presente articolo.»;

d) il comma 2 è abrogato;

e) al comma 3, le parole: «l'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «la gestione»;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il capitale delle società di cui al comma 1-ter, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, può essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati»;

Soppresso.

g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari presentato ai sensi del comma 01 richiede, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche diverse da

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Conferenza di servizi, istruita dal Commissario straordinario di cui al comma 1, e convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui partecipano gli enti nel cui ambito territoriale insistono gli immobili oggetto del piano nonché rappresentanti delle altre amministrazioni statali interessate, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e dell'agenzia del demanio, dalla data di piena operatività di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. La Conferenza di servizi approva il piano, ivi compresi, ove necessario, le varianti agli strumenti urbanistici e ai piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene, nonché, per gli immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del Commissario straordinario di Governo, una loro diversa destinazione, previa rilocalizzazione delle relative attività. La Conferenza di servizi fissa altresì il termine entro il quale il medesimo piano deve essere attuato. L'approvazione del piano ha per effetto il trasferimento della proprietà degli immobili a favore degli enti interessati. Se è stata costituita la società di cui al comma 2, il progetto esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo piano finanziario sono predisposti a cura della società medesima. Nel caso di mancata realizzazione del piano entro il termine previsto dalla Conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene al demanio dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

quella proponente e dall'Agenzia del demanio, può essere nominato un commissario straordinario del Governo che promuove e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la convocazione di una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il commissario è comunque nominato qualora le amministrazioni interessate, diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.

6-ter. Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi immobiliari per i quali siano stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 01, può essere nominato, in luogo del commissario straordinario previsto dal comma 6-*bis*, un commissario straordinario del Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i compiti di cui al predetto comma 6-*bis*.

6-*quater*. La Conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla presente legge, opera secondo le modalità e con gli effetti di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. La Conferenza approva il progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene, nonché, per gli immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del commissario straordinario del Governo, ove nominato, una loro diversa destinazione, previa rilocalizzazione delle relative attività. La Conferenza di servizi fissa altresì il termine entro il quale il progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione del progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi 6-*bis* e 6-*quinquies* determina,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ove previsto dagli obiettivi dell'intervento, il trasferimento della proprietà degli immobili a favore degli enti interessati. Se è stata costituita la società di cui al comma 1-ter, il progetto esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo piano finanziario sono predisposti a cura della società medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il termine previsto dalla Conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo Stato.

6-quinquies. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi del comma 01, non adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi sulla base di apposita convenzione che determina le condizioni e le modalità del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei beni, nonché l'eventuale retrocessione dei beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine stabilito nella convenzione. Si applicano le modalità di seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una Conferenza di servizi, istruita da un commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale insistono gli immobili og-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

7. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché del regolamento ivi previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

8. Il commissario straordinario, ove verificati, in sede di Conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, può chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

9. Sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, sulla entità e qualità della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, il Commissario straordinario del Governo presenta una relazione annuale al Parlamento».

(Vedi, in diversa formulazione, il comma 7).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

getto del piano, nonché rappresentanti delle altre amministrazioni statali interessate, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la Conferenza di servizi si applica il disposto del comma 6-*quater*.»;

h) al comma 7, dopo le parole: «del presente articolo», aggiungere le altre: «, salvo quanto diversamente previsto,»;

(Vedi, in diversa formulazione, la lettera l).

i) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. *Identico.*»;

Soppresso.

l) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

applicano le disposizioni dell'articolo 32, nonché del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.»;

m) al comma 10, sono soppresse le parole: «e sull'attività delle società di cui al comma 3»;

n) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. I beni immobili per i quali non sussiste possibilità d'utilizzazione nei modi previsti dai commi da 1 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei seguenti principi:

a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro delle finanze;

b) utilizzazione dei beni ai fini d'interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;

c) individuazione della tipologia dei beni per i quali è necessaria l'autorizzazione;

d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 10-bis sono abrogate le norme, anche di legge, incompatibili.

10-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 3, commi dal 99 al 105, della

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché i programmi di dismissione o di valorizzazione oggetto di rapporti contrattuali in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme che limitano, contrastano o sottopongono a procedimento diverso da quello previsto dall'articolo 3, commi da 86 a 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, gli atti dispositivi, anche di diritto pubblico, di beni o diritti reali appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato. **Con regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, sono stabiliti i criteri con i quali, con riguardo a singoli immobili o alle particolari attività o ai fini perseguiti dai soggetti interessati, possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, beni immobili per i quali non sussistono possibilità di utilizzazione nei modi previsti dalle norme richiamate nel presente comma.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato e integrato dall'articolo 4, commi da 3 a 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predisposti dal Ministero delle finanze e oggetto di specifici programmi di dismissione.».

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, **nonché le procedure di dismissione di immobili del Ministero della difesa, già individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme che limitano, contrastano o sottopongono a procedimento diverso da quello previsto dall'articolo 3, commi da 86 a 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dall'articolo 19 della citata legge n. 448 del 1998, come modificato dal comma 1, nonché dall'articolo 32 della medesima legge n. 448 del 1998, gli atti dispositivi, anche di diritto pubblico, di beni o diritti reali appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso alle università statali per le proprie necessità istituzionali sono trasferiti a titolo gratuito alle università medesime, anche ai fini della eventuale attuazione di progetti di valorizzazione dei beni trasferiti.

4. Ai fini della definizione dei procedimenti di trasferimento di beni immobili statali, iniziati sotto il vigore e ai sensi delle disposizioni della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le domande introduttive dei rispettivi procedimenti, alle quali fa riferimento l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono da intendere esclusivamente quelle presentate, sulla base di discrezionali valutazioni in ordine alla convenienza economica o al perseguimento di pubblici interessi, dagli enti locali destinatari dei beni stessi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso a università statali, di trasferimento di beni immobili dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di razionalizzazione delle procedure di dismissione delle saline, di riscatto di alloggi residenziali pubblici, di concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto e di realizzazione di immobili del Ministero delle finanze)

1. *Identico.*

2. Ai fini della definizione dei procedimenti di trasferimento di beni immobili statali, iniziati **nella vigenza** e ai sensi delle disposizioni della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le domande introduttive dei rispettivi procedimenti, alle quali fa riferimento l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono da intendere esclusivamente quelle presentate, sulla base di discrezionali valutazioni in ordine alla convenienza economica o al perseguimento di pubblici interessi, dagli enti locali destinatari dei beni stessi.

3. **I beni immobili compresi nelle saline già in uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito, a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni.

4. L'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e tutte le disposizioni di legge che prevedono facoltà di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpretano nel senso che, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia presentato la domanda nei termini prescritti, l'Amministrazione ha comunque l'obbligo di provvedere nei confronti degli eredi, disponendo la cessione dell'alloggio, indipendentemente dalla conferma della domanda stessa.

5. I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalità di concessione in uso e di revoca della stessa in favore dello Stato. Le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili concessi in uso gratuito sono a carico degli Enti ecclesiastici beneficiari.

6. All'articolo 28, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, in materia di risorse per la realizzazione del programma per la costruzione, l'ammodernamento o l'acquisto di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, la parola: «banche», ovunque ricorra, è sostituita dalla parola: «imprese».

DISEGNO DI LEGGE N. 4336-ter**Art. 1.**

(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure di dismissione delle saline)

1. I beni immobili compresi nelle saline già in uso alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito, a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni.

Art. 2.

(Norma interpretativa)

1. L'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e tutte le disposizioni di legge che prevedono facoltà di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpretano nel senso che, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia pre-

sentato la domanda nei termini prescritti, l'amministrazione ha comunque l'obbligo di provvedere nei confronti degli eredi, disponendo la cessione dell'alloggio, indipendentemente dalla conferma della domanda stessa.

Art. 3.

(Concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto)

1. I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalità di concessione in uso e di revoca della stessa in favore dello Stato.

Art. 4.

(Realizzazione del programma per immobili del Ministero delle finanze)

1. All'articolo 28, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, in materia di risorse per la realizzazione del programma per la costruzione, l'ammodernamento o l'acquisto di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, la parola: «banche», ovunque ricorra, è sostituita da: «imprese».